

REGOLAMENTO (CEE) N. 1250/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,vista la proposta della Commissione⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che, nel fissare il prezzo di base per i suini macellati, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2759/75 è stato modificato nel senso che d'ora in poi il prezzo di base è applicabile a decorrere dal 1° luglio di ogni anno; che occorre

pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2266/88⁽⁸⁾ che ha fissato il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 ottobre 1989;

considerando che l'esperienza acquisita con la classificazione delle carcasse di suini ha dimostrato la possibilità di semplificare la definizione della qualità tipo delle carcasse di suini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato per il periodo 1° luglio 1989 - 30 giugno 1990 a 2 033,30 ECU per tonnellata.

Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: categoria U;
- b) carcasse di peso da 120 a 180 chilogrammi: categoria R.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2266/88 è abrogato.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 127 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 48.⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 16.